



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNO VII ANNALI 2019 DEL DIPARTIMENTO JONICO ESTRATTO

MARIO SANTORO

Il fatto nuovo e le vicende modificative  
dell'imputazione





DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,  
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,  
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Domenico Garofalo,  
Concetta Maria Nanna, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Paolo Pardolesi,  
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia,  
Annamaria Bonomo, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,  
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,  
Fabrizio Panza, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

*Contatti:*

Prof. Nicola Triggiani  
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici  
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco  
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
e-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)  
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>



SAGGI



Mario Santoro

IL FATTO NUOVO E LE VICENDE MODIFICATIVE  
DELL'IMPUTAZIONE\*

ABSTRACT

La disciplina delle nuove contestazioni garantisce il perfezionamento dell'imputazione. Tuttavia, le particolari modalità di contestazione del "fatto nuovo" devono confrontarsi con le prerogative difensive dell'imputato e quelle della pubblica accusa.

The discipline of new accusations guarantees the completion of the imputation. Nevertheless, the particular methods of contesting the "new fact" must match with the defendant's defensive prerogatives and those of the public prosecution.

PAROLE CHIAVE

Modifica dell'imputazione - Nuove contestazioni - Fatto nuovo

Change of imputation - New indictments - New fact

SOMMARIO: 1. Le nuove contestazioni. – 2. Fatto nuovo e fatto diverso. – 3. La contestazione del fatto nuovo e le prerogative difensive dell'imputato. – 4. L'autorizzazione del giudice. – 5. Il fatto nuovo nel giudizio abbreviato.

1. Sebbene «nella determinatezza dell'imputazione sta un'esigenza assoluta, indiscutibile d'un sistema penale e della sua civiltà»<sup>1</sup>, la fluidità dell'addebito è l'elemento che caratterizza il nostro modello processuale. Oggi, mentre l'art. 326 c.p.p. finalizza le indagini preliminari per le determinazioni del pubblico ministero inerenti l'esercizio dell'azione penale<sup>2</sup>, la fase dibattimentale è il fulcro delle dinamiche cognitive per la formazione della prova necessaria per la progressiva definizione del *thema decidendum*<sup>3</sup>.

In tal senso, già nel progetto preliminare del 1978 era espressa la necessità di

---

\*Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema a doppio cieco.

<sup>1</sup> Così, M. Nobili, *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 101, il quale coniuga splendidamente le suggestioni emergenti dagli scritti kafkiani con uno studio rigoroso sulle disfunzioni del sistema processuale.

<sup>2</sup> L. Marini, *sub Art. 516*, in *Comm. c.p.p. Chiavario*, vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 450.

<sup>3</sup> L. Suraci, *Nuove contestazioni*, in *Trattato proc. pen. Spangher*, vol. IV, tomo II, Utet, Torino, 2009, p. 462.

elaborare una disciplina ispirata ai seguenti principi: *i*) evitare la regressione del processo a fasi o stati antecedenti; *ii*) tutelare l'economia processuale dell'istruzione dibattimentale e consentire l'introduzione di nuovi temi processuali se non per l'inscindibilità delle questioni o vantaggiosa per l'economia processuale; *iii*) tutelare il diritto di difesa<sup>4</sup>.

La disciplina delle nuove contestazioni sulla base di tali direttrici è quindi volta al "perfezionamento" dell'imputazione rispetto al mutare del quadro probatorio<sup>5</sup>.

Da qui, la fondamentale relazione esistente tra l'esercizio dell'azione penale<sup>6</sup> e il processo: infatti, ai sensi dell'art. 405 c.p.p. l'accusa formulata dal pubblico ministero costituisce al contempo l'oggetto essenziale sia dell'accertamento processuale che della strategia difensiva e, dunque, della pronuncia giurisdizionale in virtù del principio di correlazione tra accusa e sentenza<sup>7</sup>. D'altronde, se dall'accertamento emerge l'esistenza di un fatto che non corrisponde a quello addebitato, l'organo giudicante non pronuncia sentenza, ma dovrà trasmettere ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. gli atti al pubblico ministero perché formuli la nuova imputazione avviando un procedimento *ex novo*.

L'attuazione dei predetti criteri direttivi delineati dal legislatore delegante con la legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 ha indotto dunque il legislatore delegato ha distinguere diverse tipologie di nuove contestazioni<sup>8</sup> che circoscrivano il potere del pubblico ministero.

<sup>4</sup> G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona (a cura di), *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati. La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, vol. I, Cedam, Padova, 1990, p. 1145.

<sup>5</sup> Cfr. G. Illuminati, *Giudizio*, in M. Bargis (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova, 2018, p. 800 ss.; L. Giuliani, *Modificazione dell'imputazione in dibattimento e diritto alla prova*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1993, p. 1131.

<sup>6</sup> L'azione penale deve essere enunciata in forma chiara, precisa ed integrale in base al principio fondamentale della definizione della materia del processo.

<sup>7</sup> Cfr., fra le molte, Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333, in *Giur. cost.*, 2009, p. 4952-4953, con nota di M. Caianiello; Corte cost., 25 maggio 2004, n. 148, *ivi*, 2004, p. 1557-1558, con nota di M. Esposito; Corte cost., 15 marzo 1996, n. 70, *ivi*, 1996, p. 659 ss., con nota di G. Amato; Corte cost., 11 dicembre 1995, n. 497, *ivi*, p. 4236, con nota di A. Scalfati; Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, *ivi*, 1994, p. 2162, con nota di V. Retico; Corte cost., 5 maggio 1993, n. 214, *ivi*, 1993, p. 1603 ss., con nota di P.P. Rivello; Corte cost., 11 marzo 1993, n. 76, *ivi*, 1993, p. 687 ss., con nota di M. Margaritelli; Corte cost., 31 maggio 1990 n. 277, *ivi*, 1990, p. 1677 ss.

<sup>8</sup> Sul tema, tra i vari, cfr. M. Chiavario, *Diritto processuale penale. Profilo istituzionale*, Wolters Kluwer Utet, Milano, 2019, p. 671 ss.; F. Cordero, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 455 ss.; A. Dalia, M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, Cedam, Padova, 2018, p. 677; G. Garuti, *Il giudizio ordinario*, in O. Dominioni, P. Corso, A. Gaito, G. Spangher, N. Galatini, L. Filippi, G. Garuti, O. Mazza, G. Varraso, D. Vigoni, *Procedura penale*, VII ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 677; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 596; M. Menna, *Dibattimento*, in Aa.Vv., *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 628 ss.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 776 ss.; E. Fassone, *Il giudizio*, in *Manuale pratico del processo penale*, Cedam, Padova, 2018, p. 804; R. Angeletti, *Nuove contestazioni nel processo penale*, Giappichelli, Torino, 2014, p.1 ss.; I. Calamandrei, *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel*



Una prima modalità è pertanto prevista dall'art. 516 c.p.p che prescrive la possibile modifica del primo addebito nel caso in cui dall'attività probatoria emerga un fatto "diverso", ma dotato della medesima identità ontologica del fatto originario. Una seconda forma è poi prevista dall'art. 517 c.p.p che disciplina la cd. contestazione suppletiva, la quale comporta la modifica dell'imputazione originaria nel caso in cui dall'istruzione dibattimentale emergano connessioni di reato (perché reati continuati o in concorso) o di più circostanze aggravanti, le quali non possono essere oggetto di sentenza se non sono preventivamente contestate in giudizio. Diversamente, si ha una separazione di giudizio in caso di mancata contestazione di un reato continuato o di un concorso formale<sup>9</sup>.

Fuori dei casi previsti dall'art. 517 c.p.p., se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un "fatto nuovo" non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio, il pubblico ministero potrà procedere alla contestazione nella medesima udienza o nelle forme ordinarie con separazione dei giudizi come disposto dall'art. 518 c.p.p. Tuttavia, per procedere al *simultaneus processus*, il pubblico ministero dovrà richiedere il consenso dell'imputato e la prescritta autorizzazione giudiziale<sup>10</sup>.

Pertanto, la disciplina delle nuove contestazioni garantisce la necessaria correlazione tra accusa e sentenza, avendo come principi fondanti, per un verso, la prerogativa esclusiva del pubblico ministero<sup>11</sup> di modificare l'addebito al prevenuto, dall'altra, il diritto di difesa dell'accusato di conoscere il fatto su cui si pronuncerà il giudice e, quindi, che il medesimo sia cristallizzato in un'imputazione a termine di legge<sup>12</sup>.

Diversamente dal sistema precedente, ove la definizione della materia del processo avveniva in base ai soli atti introduttivi della fase conclusiva in base al principio di esclusiva cristallizzazione dell'accusa<sup>13</sup>, il sistema di nuove contestazioni investe il

---

*codice di procedura penale del 1988*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, p. 644 ss.; T. Rafaraci, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 21 ss.; G. Ubertis, voce *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, Torino, 1991, p. 539 ss.; A. Malinverni, *Principi del processo penale*, Utet, Torino, 1972, p. 263; L. Sansò, *La correlazione tra imputazione contestata e sentenza*, Giuffrè, Milano, 1953, p. 247 ss.

<sup>9</sup> Cfr. A. Dalia, M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, cit., p. 677; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, cit., p. 596.

<sup>10</sup> Per l'approfondimento delle dinamiche di contestazione sia nel dibattimento che nell'udienza preliminare v. *infra*, § 3 ss.

<sup>11</sup> Il potere-dovere del pubblico ministero di modificare o ampliare l'accusa in corso di dibattimento è una naturale esigenza del sistema caratterizzato da un'istruzione probatoria dal carattere aperto.

<sup>12</sup> M. Menna, *Dibattimento*, cit., p. 628 ss.

<sup>13</sup> Il sistema abrogato era basato sul principio di cristallizzazione dell'accusa, pertanto non potevano essere considerati a carico dell'imputato altri fatti, né lo stesso fatto poteva integrare altra fattispecie penale. Solo l'art. 445 c.p.p. abr. subordinava la possibilità della nuova contestazione all'emersione di un reato concorrente, di una circostanza aggravante ovvero, infine, di un reato in continuazione con quello descritto nell'atto introduttivo.

giudicante solo di un potere di controllo teso a verificare anche la permanenza della propria competenza a conoscere del fatto oggetto di contestazione<sup>14</sup>. In particolare, sembra che i fatti nuovi suscettibili di contestazione da parte del pubblico ministero debbano emergere nel corso dell'istruzione dibattimentale, mentre altre forme di conoscenza della pubblica accusa violerebbero le prerogative difensive in danno del contraddittorio<sup>15</sup>. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ammesso la possibilità di effettuare nuove contestazioni anche in ipotesi in cui l'esigenza correttiva emerga da elementi acquisiti in fasi antecedenti, prescindendo dall'avvio della fase istruttoria dibattimentale<sup>16</sup>.

2. La normativa del 1988 ha segnato l'abbandono del principio di cristallizzazione dell'accusa<sup>17</sup> a favore di quello della perfettibilità dell'imputazione<sup>18</sup>; d'altronde, la separazione funzionale delle fasi e l'esigenza di tutela del contraddittorio nella formazione della prova escludono l'arbitraria sostituzione di un fatto con un altro fatto<sup>19</sup>.

A tal fine, in base a una consolidata classificazione teorica, il codice di procedura penale ricorre alla distinzione tra "fatto diverso" e "fatto nuovo"<sup>20</sup>.

<sup>14</sup> Nel vecchio codice, in relazione ai limitati casi in cui era consentito che l'oggetto del processo subisse correzioni, stabiliva che alla contestazione procedesse il presidente.

<sup>15</sup> Cfr. G. Illuminati, *Giudizio*, cit., p. 800 ss.

<sup>16</sup> Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, in *Cass. pen.*, 1999, p. 3079, con nota di M. Bazzani; Cass., Sez. V, 20 giugno 2006, n. 32797, in *Cass. Pen.*, 2007, p. 1495, con nota di G. Santalucia. In dottrina, cfr. S. Allegrezza, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 331; M. Bazzani, *Nuove contestazioni e istruzione dibattimentale*, *ivi*, 1999, p. 3079; M. L. Di Bitonto, *La modifica dell'imputazione in dibattimento: problemi interpretativi e soluzioni possibili*, in *Giur. it.*, 1999, p. 2136; G. Lozzi, *Modalità cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 342; B. Nacar, *Limiti cronologici per la modifica dell'imputazione*, in *Giur. it.*, 2000, p. 589; A. Stefani, *Ampliato dalle sezioni unite il potere di contestazione suppletiva del p.m.*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 633; G. Varraso, *Le nuove contestazioni "tardive" nel dibattimento: le sezioni unite legittimano l'"arbitrio" del p.m.*, in *Giust. pen.*, 1999, p. 706.

<sup>17</sup> L'ambizione del legislatore del 1930 era assicurare l'accertamento della verità dell'identico enunciato fattuale all'esito dell'istruzione e del dibattimento. Così, E. Amodio, *Sul c.d. principio di cristallizzazione dell'accusa nel procedimento pretorile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 612 ss.; F. Carnelutti, *Rapporto della decisione penale con l'imputazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1961, p. 159; A. Malinverni, *Principi del processo penale*, cit., p. 263; G.D. Pisapia, *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Giuffrè Milano, 1960, p. 28; L. Sansò, *La correlazione tra imputazione contestata e sentenza*, cit., p. 247 ss.

<sup>18</sup> G. Illuminati, *Giudizio*, cit., p. 870 ss.; L. Marini, *sub Art. 516*, cit., p. 452 ss.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 742 ss.

<sup>19</sup> Cfr. M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, cit., p. 671 ss.; M. Nobili, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Cooperativa Libreria Universitaria, Bologna, 1989, p. 338 ss.

<sup>20</sup> G. Illuminati, *Giudizio*, cit., p. 875; I. Calamandrei, *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel codice di procedura penale del 1988*, cit., p. 644 ss.

L'identificazione del fatto come "diverso" o "nuovo" avviene sulla base di un giudizio fondato su un criterio logico-semanticamente che consenta di valutare se al variare di uno o più dei relativi elementi descrittivi, si continui a essere in presenza di una diversa descrizione del medesimo fatto o di un "altro" idoneo ad essere oggetto di autonoma e concorrente imputazione<sup>21</sup>.

Secondo detto criterio, sussiste un fatto diverso qualora la variazione degli enunciati descrittivi dell'episodio inducano a mutare la fattispecie penale di riferimento; diversamente, sussiste un fatto nuovo quando dal raffronto tra gli enunciati emerge un ulteriore ed autonomo fatto rispetto al *thema decidendum*<sup>22</sup>.

Tuttavia, per evitare il rischio di una possibile reificazione del fatto all'interno del processo, appare più affidabile che detto giudizio avvenga più specificatamente in ordine ai c.d. elementi nucleari del fatto, rappresentati dalla condotta e dall'oggetto fisico della stessa<sup>23</sup>.

In altri termini, dovrà tenersi conto della variazione semantica dei due enunciati che descrivono in modo differente la condotta e l'oggetto fisico, che costituiscono il nucleo fattuale di ogni fattispecie incriminatrice in base al principio di tassatività e che varia al mutare della qualificazione giuridica, condizionando l'operato del pubblico ministero rispetto alla redazione dell'imputazione<sup>24</sup>.

Ebbene, si ha un "fatto nuovo" quando la variazione descrittiva implichi l'applicazione di una fattispecie incriminatrice ontologicamente diversa da quella originariamente contestata: ossia si ha una "nuova" qualificazione giuridica della contestazione di un "nuovo" fatto che si sostituisce a quella imputata<sup>25</sup>; diversamente, sono suppletive quelle contestazioni che generano una nuova imputazione che non esclude ma affianca quella originaria.

---

<sup>21</sup> Sulla c.d. teoria funzionale del fatto, in dottrina, tra gli altri, v. R. Angeletti, *Nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 51 ss.; T. Bene, voce *Contestazione suppletiva*, in *Enc. Giur. Treccani*, 2007, vol. IX, p.1 ss.; I. Calamandrei, *Diversità del fatto e modifica dell'imputazione nel codice di procedura penale del 1988*, cit., 638 ss.; A. Monteleone, *Principio del contraddittorio e nuove contestazioni: tra interpretazione funzionale e tutela del diritto di difesa*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 289 ss.; C. Papagno, *La nozione funzionale del "fatto processuale" e l'effettività del diritto di difesa*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, p. 80 ss.

<sup>22</sup> G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, cit., p. 598; T. Rafaraci, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 21 ss.; O. Dominioni, *L'esercizio dell'azione penale (l'imputazione)*, in *Aa.Vv., Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi*, Giuffrè, Milano, 1985, p. 131.

<sup>23</sup> F. Cordero, *Procedura penale*, cit., p. 455 ss.

<sup>24</sup> F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, in *Trattato proc. pen. Ubertis-Voena*, vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 2016, p.51.

<sup>25</sup> Cfr. M. Menna, *Dibattimento*, cit., p. 628 ss.; T. Rafaraci, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 53; G. Pecorella, *Appunti sulla modificabilità dell'accusa nel dibattimento di primo grado in confronto all'imputato contumace o assente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 453 ss.; G.D. Pisapia, *Contestazione di fatti nuovi e correlazione tra accusa e sentenza in tema di concubinato e di violazione degli obblighi di assistenza familiare*, *ivi*, 1951, p. 128 ss.; L. Sansò, *La correlazione tra imputazione contestata e sentenza*, cit., p. 194.

L'ampia portata di cui gli artt. 517 e 518 c.p.p. assume un rilievo di primo piano rispetto alla portata meramente residuale delle contestazioni che fanno seguito alla diversa descrizione storica del medesimo fatto *ex art. 516 c.p.p.*

D'altronde, la *ratio* delle nuove contestazioni è quella di garantire sia l'effettività del principio di obbligatorietà dell'azione penale che la tutela delle garanzie dell'imputato e del contraddittorio, per escludere poi che il pubblico ministero possa manipolare l'enunciato fattuale al fine di una strumentale ritrattazione dell'azione penale dell'originaria imputazione e pienamente sostituita della nuova.

Ovviamente, per condivisibili ragioni di semplificazione e di efficienza, in un processo improntato sull'indisponibilità dell'azione penale, resta doverosa la pronuncia della sentenza di proscioglimento per il fatto originariamente contestato, ma poi dissoltosi nel fatto nuovo<sup>26</sup>.

3. La contestazione del fatto diverso, della circostanza aggravante o del reato connesso costituisce un mezzo di semplificazione delle forme processuali implicante un duplice effetto: per un verso, sul pubblico ministero graverà il dovere di contestazione non appena ne emergano i presupposti; dall'altro, l'imputato subirà solo passivamente l'evoluzione dell'imputazione.

Diversamente, le "speciali"<sup>27</sup> modalità di contestazione del fatto nuovo sono differenti e la scelta spetterà *in primis* al pubblico ministero che non sarà mai esonerato dall'obbligo di agire *ex art. 112 Cost.*<sup>28</sup>.

Quando nell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 423, comma 2, c.p.p., o nel dibattimento, ai sensi dell'art. 518 c.p.p., il pubblico ministero contesta un fatto nuovo, non enunciato nella richiesta o nel decreto di rinvio a giudizio, potrà scegliere di instaurare un autonomo procedimento<sup>29</sup> o di procedere alla contestazione nella medesima udienza per consentire l'immediato svolgimento del *simultaneus processus*, previa la necessaria autorizzazione giudiziale e il consenso dell'imputato.

È proprio con la richiesta del consenso dell'imputato nel caso del cumulo delle reg Giudicande per un fatto nuovo<sup>30</sup>, quale negozio unilaterale esplicante il solo effetto

<sup>26</sup> La soluzione assicura anche un'effettiva tutela della presunzione d'innocenza. Cfr. F. Cordero, *Procedura penale*, cit., p. 455 ss.; G. Illuminati, *Giudizio*, cit., p. 875; T. Rafaraci, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 55.

<sup>27</sup> Cfr. Corte cost., ord. 10 gennaio 1991, n. 11, in *Giur. cost.*, 1991, p. 65. In dottrina, M. Menna, *Dibattimento*, cit., p. 628 ss.; L. Marini, *sub Art. 518*, cit., p. 466; T. Rafaraci, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, cit., p. 55; L. Suraci, *Nuove contestazioni*, cit., p. 462.

<sup>28</sup> Il principio di obbligatorietà dell'azione penale implica la doverosa iscrizione della relativa notizia di reato, indipendentemente dalla fase processuale in cui emergano i nuovi profili d'accusa.

<sup>29</sup> In tal senso, l'art. 518 c.p.p. si ispira alla disposizione generale dell'art. 444 c.p.p. *abr.* Cfr. F. Cordero, *Procedura penale*, cit., p. 461; P. Silvestri, *Le modificazioni dell'accusa e la discussione*, in E. Aprile, P. Silvestri (a cura di), *Il giudizio dibattimentale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 390.

<sup>30</sup> Il comma 2 dell'art. 518 c.p.p. ripete in rubrica la formula «fatto nuovo»: questa scelta dei compilatori del progetto preliminare del nuovo c.p.p. fu sottoposta a critiche da parte della Commissione consultiva

di legittimare l'accrescimento della regiudicanda, che il codice cerca di scongiurare la lesione *ex abrupto* del diritto di difesa a causa di una sostituzione improvvisa dell'accusa. Pertanto, tale previsione appare come una scelta costituzionalmente più che necessaria sia per riequilibrare il potere dell'accusa, sia per superare i rischi di una separazione dei giudizi gravosa sull'economia processuale analoga a quella che disponeva l'art. 444, comma 1, c.p.p. abr.

Scongiurata qualsiasi abdicazione delle garanzie difensive, l'espresso tenore delle norme in oggetto sembra allora imporre che la manifestazione del consenso deve provenire dall'imputato "presente" e non in *factio iuris* dal suo rappresentante, questo essenzialmente perché la volontà dell'imputato riveste anche una portata abdicativa rispetto alla scelta dell'instaurazione di un rito alternativo al dibattimento, che è un diritto personalissimo dell'imputato<sup>31</sup>.

Tale impostazione sembra anche trovare conferma nell'art. 520 c.p.p., laddove riserva alle sole contestazioni effettuate *ex art.* 516, comma 1, e 517, comma 1, c.p.p. la notificazione del verbale d'udienza con i nuovi profili dell'accusa all'imputato assente<sup>32</sup>.

Controverso è il diritto alla sospensione delle attività processuali per un congruo lasso di tempo, propedeutico ad assicurare l'effettività del contraddittorio sull'accusa supplementare.

Orbene, il codice non si limita solo a dare effettività alle prerogative difensive dell'imputato, ma si preoccupa anche che l'ampliamento della regiudicanda non ponga l'imputato consenziente in una posizione di "marginalità" difensiva, che contrasterebbe con l'art. 111, comma 3, Cost. e imporrebbe un'immediata esplicitazione della difesa sul nuovo addebito.

Pertanto nella fase dibattimentale trova attuazione l'art. 519, commi 1 e 2, c.p.p. atteso che il consenso alla nuova contestazione di cui all'art. 518, comma 2, c.p.p. non può intendersi come abdicativa del termine per la difesa.

D'altra parte, la mancata previsione di termini sospensivi per l'accusa su richiesta del pubblico ministero in presenza di un quadro probatorio inidoneo per l'accusa trova giustificazione ragionevole nella disposizione di cui all'art. 518, comma 1, c.p.p., che

---

e della Procura generale presso la Corte di Cassazione, che auspicavano un ritorno alla più chiara formula «alcun altro fatto previsto dalla legge come reato» dell'art. 444 c.p.p. abr. Tuttavia, già nella *Relazione al Progetto 1978* emergeva chiaramente come tale formula si riferisse già ai casi di emersione di reati ulteriori e diversi rispetto a quello costituente l'oggetto di addebito originario, v. G. Conso, V. Grevi, G. Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati. La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978*, cit., p. 1150 ss.

<sup>31</sup> In altri termini, l'imputato deve essere materialmente presente in udienza, non potendo ricorrere a forme di rappresentanza legale: cfr. G. Ubertis, voce *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, cit., p. 539 ss.; L. Suraci, *Nuove contestazioni*, cit., p. 489 ss.; su posizione diversa F. Cordero, *Procedura penale*, cit., p. 949.

<sup>32</sup> G. Ubertis, *Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale*, cit., p. 539 ss.

consente al pubblico ministero di procedere necessariamente nelle forme ordinarie quando non può espletare un'attività investigativa esaustiva sul fatto autonomo nei tempi concentrati della fase dibattimentale.

Tuttavia, l'art. 518, comma 2, c.p.p. non chiarisce il momento in cui l'imputato deve esprimere la relativa richiesta di termini difensivi.

In altri termini, dopo la formale contestazione del fatto nuovo del pubblico ministero, il codice non esplica quando la richiesta del termine a difesa debba essere formulata dall'imputato se prima o dopo la manifestazione del relativo consenso.

Ebbene, premesso che all'imputato deve essere offerta la possibilità di valutare se avvalersi della sospensione dibattimentale, una soluzione è quella che il consenso dell'imputato preceda la richiesta del termine a difesa<sup>33</sup>. Una simile soluzione impone che l'imputato prenda immediatamente atto del nuovo dell'addebito e scelga irreversibilmente una strategia difensiva da seguire, con il maggiore rischio anche per l'economia processuale che il pubblico ministero sia costretto alla scissione dei procedimenti a causa del repentino e definitivo mancato consenso dell'imputato al *simultaneus processus*.

Sembra allora preferibile invertire detta sequenza in modo tale che la concessione dei termini difensivi preceda la manifestazione del consenso al *simultaneus processus*, assicurando scelte difensive consapevoli che mettano nella prima udienza successiva l'imputato nella possibilità di formulare le richieste di prova nel rispetto anche del termine *ex art.* 468, comma 1, c.p.p.<sup>34</sup>.

Diversamente, per l'udienza preliminare manca una previsione che attribuisca all'imputato termini per la difesa nell'art. 423, comma 2, c.p.p. Si potrebbe pertanto eccepire che la privazione dell'imputato del diritto ai termini difensivi per la possibilità di deposito di atti e documenti nuovi o la possibilità di richiedere un rito alternativo implichi la violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. Queste eccezioni sono però agevolmente superabili visto che all'imputato è offerta la possibilità di rifiutare il *simultaneous processus* per procedere nelle forme ordinarie e qui esercitare il proprio diritto di prova o optare per un rito alternativo. D'altronde, la diversa funzione dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale esclude l'irragionevole disparità di trattamento fra imputati con violazione dell'art. 3, comma 1, Cost.: rientra, dunque, nella legittima discrezionalità del legislatore<sup>35</sup> la scelta di avere riconosciuto il diritto alla sospensione alle attività processuali a seguito della contestazione del fatto nuovo.

Deve inoltre precisarsi che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 423 c.p.p. predispose un meccanismo di adeguamento delle imputazioni nell'udienza preliminare utile anche per sanare l'erroneità o l'incompletezza o la genericità originaria

---

<sup>33</sup> In questo senso, M. Nobili, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, cit., p. 343.

<sup>34</sup> F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 336 ss.

<sup>35</sup> Cfr. Cost. cost., 18 febbraio 2010, n. 50, in *Giur. cost.*, 2010, p. 616.

dell'accusa<sup>36</sup>, atteso che spetta al giudice per le indagini preliminari assicurare il rigore, la chiarezza e la corrispondenza dell'imputazione rispetto agli atti emergenti, a tutela dell'effettività del diritto di difesa e del contraddittorio<sup>37</sup>.

In altri termini, prima di pronunciarsi, il giudice per le indagini preliminari ha il dovere di emettere ordinanza motivata e interlocutoria per sollecitare espressamente il pubblico ministero inerte alle opportune modifiche dell'imputazione imperfetta attraverso lo strumento disposto dall'art. 423, comma 1, c.p.p.<sup>38</sup>.

Ad ogni modo, la specialità della contestazione del fatto nuovo riferisce anche alla possibilità o meno di accesso al giudizio abbreviato, al patteggiamento e alla sospensione del processo con messa alla prova per la nuova accusa.

Qualora l'ampliamento della regiudicanda avvenga nell'udienza preliminare, il consenso dell'imputato alla contestazione del fatto nuovo non integra un'implicita rinuncia ai riti alternativi, purché tale richiesta sia tempestiva, visto che non rileva la causa che ha indotto il pubblico ministero a contestare.

Nel dibattito è invece esclusa la praticabilità della scelta di rito alternativo in seguito alla nuova contestazione. Il tutto in piena coerenza sistematica, perché l'art. 518 c.p.p. garantisce pienamente all'imputato il diritto di difesa che condiziona direttamente i tempi e le modalità dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

In tal senso, la negazione del consenso alla contestazione del fatto nuovo per l'imputato è un diritto insindacabile perché frutto di una libera opzione difensiva che obbliga il pubblico ministero ad avviare un autonomo procedimento ordinario, al cui interno l'imputato potrà avvalersi della scelta di un rito alternativo.

Sembra dunque superata anche in relazione alla contestazione del fatto nuovo la discussa dicotomia tra "prevedibilità" e "imprevedibilità"<sup>39</sup> della possibile mutazione

---

<sup>36</sup> Cfr. G. Foschini, *La criptoimputazione*, in Aa.Vv., *Studi in memoria di Andrea Torrente*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1968, p. 371, secondo cui non sono concepibili imputazioni formulate in maniera generica, perché questo significherebbe «non formulare l'imputazione ma solo preannunciare l'intenzione di volerla *successivamente* formulare».

<sup>37</sup> Cfr. Corte cost., 15 marzo 1994, n. 88, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1801, con nota di A. Macchia; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2007, n.5307, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2310.

<sup>38</sup> S. Dragone, *Le indagini preliminari e l'udienza preliminare*, in Aa.Vv., *Manuale pratico del processo penale*, Cedam, Padova, 2007, p. 731-732; D. Iacobacci, *La modifica dell'imputazione su sollecitazione del giudice*, in *Giust. pen.*, 2006, p. 714 ss.; B. Piattoli, *Modifica dell'imputazione e poteri del G.U.P.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 655 ss.; contra, C. Valentini, *Imputazione e giudice dell'udienza preliminare*, in *Giur.it.*, 2002, p. 439 ss.; G. Garuti, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Cedam, Padova, 1996, p. 254.

<sup>39</sup> Sul tema, cfr. Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 273, in *Giur. cost.*, 2014, p. 4654; Corte Cost., 26 ottobre 2012, n. 237, in *www.penalecontemporaneo.it*, 27 novembre 2012, con nota di F. Cassibba, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*; Corte cost., 19 maggio 2003 n. 169, in *Dir. pen. e proc.* 2003, p. 829, con nota di E. Di Dedda; ancora, cfr. Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333, cit. p. 4952-4953; Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265 cit. p. 2162. In dottrina, cfr. R. Bricchetti, *La Corte costituzionale pone un altro tassello al ripristino della pienezza del diritto*

dell'accusa. Pertanto, non viola alcuna prerogativa difensiva costituzionalmente tutelata il mancato riconoscimento all'imputato della facoltà di accesso al rito alternativo<sup>40</sup>.

In sostanza, il consenso dell'imputato al *simultaneus processus* in dibattimento equivale ad una rinuncia implicita ai riti alternativi sul fatto nuovo che non contrasta nemmeno con il principio della ragionevole durata del processo, ben potendo così definirsi l'imputato arbitro sulle forme di svolgimento del rito<sup>41</sup>.

Per contro, il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, secondo periodo, Cost. non attribuisce all'imputato il diritto di disporre della durata del processo, né il mancato consenso alla celebrazione del *simultaneus processus* è suscettibile di bilanciamento con qualsivoglia ragione di economia processuale.

In conclusione, ai sensi dell'art. 519, comma 2, c.p.p. nel dibattimento l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove successivamente alla contestazione del fatto nuovo per tutti i casi di nuova contestazione, ma tale diritto è limitato per il pubblico ministero e le altre parti private eventuali ai soli casi *ex artt.* 516, comma 1, e 517, comma 1, c.p.p.<sup>42</sup>. Dunque, si auspica un nuovo intervento correttivo della Corte

---

*di difesa*, in *Guida dir.*, 2012, p. 52 ss.; R. Bricchetti, *La facoltà di accedere ai riti alternativi garantisce la difesa*, in *Guida dir.*, 2015, p. 75 ss.; M. Caianiello, *Modifiche all'imputazione e giudizio abbreviato. Verso un superamento della distinzione fra contestazioni fisiologiche e patologiche*, in *Giur. cost.*, 2012, p. 3563 ss.; M. D'agnolo, *Nuove contestazioni e giudizio abbreviato: un deciso passo avanti della Corte costituzionale*, in *Proc. pen. giust.*, 2012, p. 69 ss.; E. Gazzaniga, *Un nuovo passo avanti in tema di ampliamento della facoltà di accesso ai riti alternativi in corso di dibattimento*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 988 ss.; S. Quattrocolo, *Contestazione suppletiva "fisiologica" e giudizio: cade con C. Cost. 237/2012 l'ultimo baluardo del rapporto "premierità/deflazione"*, in *Legisl. pen.*, 2013, p. 337 ss.; G. Todaro, *Una ulteriore declaratoria d'incostituzionalità sui rapporti tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: la stella polare del diritto di difesa e qualche nuovo dubbio*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3876 ss.; A. Cabiale, *L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica 'fisiologica' dell'imputazione: la fine del 'binomio indissolubile' fra premierità e deflazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22 dicembre 2014; F. Cassibba, *La Consulta accantona la prevedibilità delle nuove contestazioni e compie un'incursione sul terreno del diritto vivente*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2 febbraio 2016; M. D'aiuto, *Fatto diverso e giudizio abbreviato: verso una nuova forma di rito premiale?*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, p. 119 ss.; G. Leo, *Ancora una sentenza additiva sull'art. 516 c.p.p.: per il fatto diverso oggetto di contestazione dibattimentale "fisiologica" l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 dicembre 2014; A. Tassi, *La Corte riconosce il diritto di accesso al giudizio abbreviato nel caso di contestazione "fisiologica" del fatto diverso in dibattimento*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 4662.

<sup>40</sup> Cfr. Cost. cost., 17 febbraio 1994, n. 41, in *Giur. cost.*, 1994, p. 256. In dottrina, v. G. Illuminati, *Giudizio*, cit., p. 875.

<sup>41</sup> Corte. cost., 23 maggio 1997, n. 146, in *Giur. cost.*, 1997, p. 1609.

<sup>42</sup> Così, Corte cost., 3 giugno 1992, n. 241, in *Giur. Cost.*, 1992, p.1857, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 519, co. 2, c.p.p. «per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, tanto nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni, consente all'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507", quanto nella parte in cui esclude che nuove prove possano essere in tal caso chieste anche dalle altre parti private e dal pubblico ministero». In dottrina, G. Ubertis, *Sistema*



Costituzionale per garantire l'effettività del contraddittorio e il riconoscimento a tutte le parti del diritto alla prova anche nel caso della contestazione del fatto nuovo<sup>43</sup>.

4. Anche quando l'imputato abbia manifestato il consenso al *simultaneus processus* relativo al fatto nuovo, l'effetto tipico della nuova contestazione si concretizza solo dopo la necessaria autorizzazione giudiziale, che non è disciplinata dal codice in ugual modo in relazione all'udienza preliminare e al dibattimento (*ex art. 423, comma 2, e 518, comma 2, c.p.p.*)<sup>44</sup>: nell'udienza preliminare, la volontà delle parti è di per sé sufficiente per l'autorizzazione del giudice; diversamente, nel dibattimento, il cumulo processuale è subordinato al vaglio giudiziale che riguarderà anche l'assenza di pregiudizi alla speditezza procedimentale<sup>45</sup>.

Il silenzio serbato dall'art. 423, comma 2, c.p.p. ha spinto la dottrina a ricercare una soluzione esegetica per uniformare la disciplina della contestazione del fatto nuovo nell'udienza preliminare a quella dibattimentale: si è giunti così a sostenere che il g.u.p. potrebbe non autorizzare la contestazione del fatto nuovo «quando il cumulo complicherebbe i tempi del processo»<sup>46</sup>.

Questa impostazione esegetica non sembra condivisibile: se l'effettiva tutela del diritto di difesa è garantita dalla libera manifestazione della volontà dell'imputato alla contestazione del fatto nuovo, una portata così penetrante dell'autorizzazione giudiziale in tale fase finirebbe per minare tale prerogativa difensiva costituzionalmente tutelata.

D'altronde, appare anche irragionevole perché trattasi di una previsione ipotetico-efficientistica dell'organo procedente non sul processo di propria competenza, ma sul procedimento sul fatto nuovo; inoltre, deve anche considerarsi che la contestazione del fatto nuovo aggrava certo il processo cumulativo, ma non incide in concreto sull'efficienza sistema giudiziario in generale, il quale sarebbe notevolmente gravato

---

*di procedura penale. Principi generali*, Utet, Torino, 2017, p. 148, secondo cui esiste un nesso costituzionale indefettibile fra parità delle parti e dimensione soggettiva del diritto alla prova, per cui quest'ultimo, se riconosciuto in favore dell'imputato, dev'esserlo anche in favore delle altre parti.

<sup>43</sup> Cfr. G. Garuti, *Il giudizio ordinario*, cit., p. 686; A. Giarda, *Nuove contestazioni e diritto alla prova: l'oralità in pericolo*, in *Corr. giur.*, 1992., p. 1111; B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 172 s.; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, cit., p. 588 ss.; L. Marini, *sub Art. 519*, cit., p. 472.

<sup>44</sup> Sul differente tenore degli art. 423, comma 2, e 518, comma 2, c.p.p., v. C. Cesari, *Modifica dell'imputazione e poteri del giudice dell'udienza preliminare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 300; F. Cordero, *Codice di procedura penale commentato*, Utet, Torino, 1992, p. 480; G. Garuti, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Cedam, Padova, 1996, p. 255.

<sup>45</sup> D. Grosso, *L'udienza preliminare*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 249 ss.; G. Garuti, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., p. 255 s.; A. Scalfati, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Cedam, Padova, 1999, p. 60.

<sup>46</sup> Così F. Cordero, *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 480; inoltre, A. Nappi, *Guida al codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 431.

da una moltiplicazione dei procedimenti in seguito alla loro separazione.

L'art. 518, comma 2, c.p.p., invece, facendo proprio il solo parametro dell'esigenza di speditezza del processo cumulativo, prevede un ampio potere discrezionale di autorizzazione giudiziale per lo svolgimento del *simultaneus processus*, dando applicazione al c.d. processo di parti (*ex art. 111 Cost.*) in cui il giudice è il garante delle esigenze funzionali alla corretta amministrazione della giustizia. Tali poteri autorizzativi non possono in nome della ragionevole durata del processo svilire le prerogative delle parti necessarie, specie quelle dell'imputato.

Sembrano allora condivisibili i dubbi d'incostituzionalità sollevati in dottrina per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. da parte dell'art. 518, comma 2, c.p.p.<sup>47</sup>, oltre che per violazione dell'art. 111, comma 2, Cost. dal momento che il diniego presidenziale non implichi l'instaurazione del previo contraddittorio fra tutte le parti, ivi comprese quelle eventuali<sup>48</sup>.

Appare quindi necessaria l'eliminazione dal sistema dell'ampio potere autorizzativo del giudicante, proprio al fine di garantire una maggiore tutela del diritto dell'imputato e dell'accusa, scongiurando il rischio che la proliferazione dei procedimenti sia rimessa ad una valutazione discrezionale con un provvedimento non impugnabile. Questo non implica investire il giudice di un ruolo notarile o meramente ricognitivo di un fatto processuale ormai perfezionatosi, perché l'autorizzazione giudiziale o il suo diniego deve essere diretta ad assicurare il controllo sulla legalità della contestazione del fatto nuovo, sulla corretta competenza dell'autorità procedente e sulla esistenza di provvedimenti preclusivi all'esercizio dell'azione penale sul fatto nuovo contestato<sup>49</sup>.

5. La contestazione del fatto nuovo è consentita nell'udienza preliminare secondo l'art. 423, comma 2, c.p.p. ma non trova espresso riconoscimento nel giudizio abbreviato, rito speciale che ha subito profonde modifiche nel corso degli ultimi anni.

La legge del 16 dicembre 1999 n. 479, in ricezione dei costanti ammonimenti della giurisprudenza costituzionale<sup>50</sup>, ha innovato la disciplina del giudizio abbreviato per introdurre nuovi strumenti di integrazione probatoria, con la conseguenziale abrogazione dell'art. 440 c.p.p. sulla possibile definizione allo stato degli atti<sup>51</sup>.

Un prima forma è prevista dall'art. 438, comma 5, c.p.p., che subordina

---

<sup>47</sup> F. Cassibba, *L'imputazione e le sue vicende*, cit., p. 344.

<sup>48</sup> In dottrina, cfr. E. Fassone, *Il giudizio*, cit. p. 804, per la non rilevanza del «parere eventualmente contrario della parte civile o di altri coimputati o di soggetti diversi».

<sup>49</sup> Cfr. D. Grosso, *L'udienza preliminare*, cit., p. 249; G. Garuti, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, cit., p. 255; A. Scalfati, *L'udienza preliminare*, cit., p. 60.

<sup>50</sup> Corte cost., 23 dicembre 1994, n. 442, in *Giur. cost.*, 1994, p. 3865; Corte cost., 25 marzo 1993 n. 129, *ivi*, 1993, p. 1043; Corte cost., 8 febbraio 1993, n. 56, *ivi*, 1993, p. 405; Corte cost., 13 aprile 1992, n. 187, *ivi*, 1992, p.1360.

<sup>51</sup> R. Bricchetti, L. Pistorelli, *Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici*, Ipsoa, Milano, 2005, p. 27.

l'integrazione probatoria alla richiesta di rito "condizionato" dell'imputato: qui, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone l'integrazione di tutti quegli elementi probatori necessari ai fini della decisione ma non sostitutivi del materiale già acquisito<sup>52</sup> nel rispetto del canone di tutela dell'economia processuale.

Il secondo mezzo di integrazione probatoria è previsto, invece, dall'art. 441, comma 5, c.p.p., secondo cui il giudicante può disporre, anche d'ufficio, l'integrazione probatoria se finalizzata ad assumere quegli elementi strumentali e necessari per la decisione, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, in deroga al principio dispositivo della prova di l'art. 190 c.p.p.

In tale modo il legislatore ha superato l'originaria rigidità del giudizio abbreviato assecondando le esigenze dell'imputato o dello stesso giudicante attraverso la possibilità di un ampliamento della base cognitiva del processo, così riproponendo la tematica della fluidità dell'accusa nel rito in esame<sup>53</sup>. Da qui, la stessa legge Carotti, in deroga all'art. 441-bis, comma 1, c.p.p., ha esteso l'applicabilità della disciplina sulle nuove contestazioni nell'udienza preliminare anche al giudizio abbreviato.

La novella legislativa è risultata però inidonea ad operare nell'ambito di un rito alternativo finalizzato all'accertamento sul merito della regiudicanda, che richiede una effettiva tutela delle esigenze difensive dell'imputato per scongiurare il rischio di fare subire solo passivamente al predetto l'allargamento dell'accusa a fatti in relazione ai quali egli non aveva proposto l'instaurazione del rito<sup>54</sup>.

Così, al fine di prevenire un intervento della Consulta, il legislatore è intervenuto con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella l. 5 giugno 2000, n. 144, per introdurre nel codice di rito con l'art. 441-bis la possibilità per l'imputato di revocare la propria richiesta a seguito delle modifiche alla imputazione o di chiedere l'ammissione di altre prove anche oltre i limiti di cui all'art. 438, comma 5, c.p.p., ma ai sensi del quale la contestazione del fatto nuovo non trova riconoscimento<sup>55</sup>.

L'art. 441-bis, comma 1, c.p.p. rinvia all'art. 423, comma 1, c.p.p. per circoscrivere le variazioni dell'imputazione alle sole ipotesi in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel capo di imputazione o emerga un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1 lett. b), c.p.p. o sopravvenga una circostanza aggravante. Pertanto la modifica dell'imputazione per contestazioni suppletive sarà consentita al pubblico ministero solo

---

<sup>52</sup> Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, n. 44711, in *Guida dir.*, 2004, p.78 ss., con nota di G. Leo.

<sup>53</sup> G. Di Chiara, *sub art. 441-bis*, in *Cod. proc. pen. comm. Giarda-Spangher*, V ed., vol. II, Giuffrè, Milano, 2017, p.1637.

<sup>54</sup> E.M. Catalano, *Il giudizio abbreviato*, in E. Amodio, N. Galantini, *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 134; E.Marzaduri, *Subito altri strumenti per raddrizzare gli squilibri*, in *Guida dir.*, 2000, p. 66.

<sup>55</sup> D. Negri, *sub art. 441-bis*, in *Comm. breve c.p.p. Conso-Illuminati*, Cedam, Padova, 2015, p. 1995 ss.; M. Petrini, *sub art. 441-bis*, in *Cod. proc. pen. comm. Gaito*, Utet, Torino, 2012, p. 2859 ss.; L.Pistorelli, *sub art. 441bis*, in G. Canzio, G. Tranchina, *Codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 4079 ss.

sulla scorta di iniziative probatorie già considerate, non potendo rivalutare tutti quegli elementi acquisiti, ma non posti ad oggetto dell'azione penale<sup>56</sup>.

Da qui, la Corte Costituzionale ha, infatti, stabilito che il pubblico ministero possa effettuare le nuove contestazioni «solo quando affiori la necessità di adattare l'imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell'ambito del rito alternativo; rimanendo con ciò escluso che dette iniziative possano rappresentare una patente di legittimazione per rivalutare, a scopo di ampliamento dell'accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti ad oggetto dell'azione penale»<sup>57</sup>.

Detto orientamento è stato fatto proprio anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità. In tal senso, il pubblico ministero può effettuare le nuove contestazioni solo quando affiori la necessità di adattare l'imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie già in atti, con l'esclusione di tutte quelle iniziative, tanto più se rimaste prive di seguito, che possano rappresentare solo un *escamotage* per l'ampliamento degli elementi d'accusa non posti prima a fondamento dell'azione penale<sup>58</sup>.

Tuttavia, una recente pronuncia ha sostenuto che lo spazio applicativo naturale della previsione in oggetto è costituito dall'intero pregresso espletamento delle attività probatorie integrative, che non si rivelino neutre rispetto all'esatta formulazione dell'accusa ma risultino decisive, tanto da giustificare la modificazione dell'imputazione con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori<sup>59</sup>.

Diversamente opinando, l'accoglimento del predetto orientamento non solo si aprirebbe alla possibilità che il pubblico ministero muti e adegui il tenore dell'accusa rispetto a elementi non correttamente considerati ma perverrebbe anche ad una evidente ed inammissibile disparità di trattamento, dato che «condizione primaria per l'esercizio del diritto di difesa è che l'imputato abbia ben chiari i termini dell'accusa mossa nei suoi confronti»: e ciò particolarmente in rapporto alla «scelta di valersi del giudizio abbreviato», la quale «è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali»<sup>60</sup>.

Da qui, le Sezioni Unite hanno eliminato ogni dubbio affermando che: «nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438

---

<sup>56</sup> Cfr. M. Montagna, voce *Giudizio abbreviato*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. II, Utet, Torino, 2004, p. 328 ss.

<sup>57</sup> Così, Corte cost., 16 aprile 2010, n. 140, in *Giur. cost.*, 2010, p. 1666 ss., con nota di A. Marandola.

<sup>58</sup> Cfr. Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2018, n. 5200, in *CED*, n. 272214; Cass., Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 11953, *ivi*, n. 258067; Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 48280, in *Cass. pen.*, 2018, p. 1286; Cass., Sez. III, 11 luglio 2007 n. 35624, in *CED*, n. 237293; Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2007, n. 12259, *ivi*, n. 236199.

<sup>59</sup> Cfr. Cass., Sez. V, 22 gennaio 2019, n. 2883 in *www.processopenaleegiustizia.it*.

<sup>60</sup> Così, Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 273, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 dicembre 2014, con nota di A. Cabiale.

c.p.p., comma 5, o nel quale l'integrazione sia stata disposta a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5, è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 c.p.p.»<sup>61</sup>.

La modifica dell'imputazione per contestazioni suppletive implica pertanto il diritto dell'imputato o del suo difensore di chiedere un termine ordinatorio a difesa, non superiore a dieci giorni in cui il processo è sospeso, per valutare le possibili strategie difensive: far regredire il processo al rito ordinario o proseguire con le forme semplificate (art. 441-bis, comma 3, c.p.p.).

In caso di prosecuzione in abbreviato, l'imputato potrà chiedere anche l'ammissione di nuove prove oltre i limiti previsti dall'art. 438, comma 5, c.p.p., con successivo vaglio di ammissibilità del giudicante alla luce del principio di pertinenza-rilevanza di cui l'art.190 c.p.p. e qualora il giudice respinga le richieste di prova presentate il giudizio abbreviato proseguirà nonostante la modifica dell'imputazione (art. 441-bis, comma 5, c.p.p.)<sup>62</sup>.

L'imputato che non intenda, invece, proseguire con il *simultaneus processus* può esercitare il diritto di regresso al rito ordinario solo mediante una manifestazione di volontà "espressa" in presenza innanzi al giudicante ovvero per il tramite del relativo difensore in possesso di specifica procura speciale appositamente conferita (art. 438, comma 3, c.p.p.)<sup>63</sup>. Tuttavia, in caso di assenza dell'imputato<sup>64</sup>, il difensore potrà rappresentare l'imputato ai soli fini della contestazione ma non per la manifestazione della volontà di recedere dal giudizio abbreviato in assenza di procura speciale<sup>65</sup>.

Considerata tale macroscopica lacuna sistematica si potrebbe dunque estendere l'applicabilità dell'art. 520 c.p.p., disponendo la notificazione del verbale da cui risulti la modifica dell'impianto accusatorio all'imputato assente; in alternativa, si potrebbe ipotizzare l'applicazione analogica dell'art. 446 c.p.p., per la comparizione personale dell'imputato che potrà così esercitare le proprie personalissime prerogative<sup>66</sup>.

Diversamente, in merito all'esclusione dall'art. 441-bis c.p.p. del rinvio all'art. 423, comma 2, c.p.p., utile per la contestazione di un "fatto nuovo" nel giudizio abbreviato, secondo parte della dottrina sembra essere giustificata dalla circostanza che l'imputato risulti già sufficientemente tutelato dal fatto che la procedibilità della nuova

---

<sup>61</sup> Cass., Sez. Un., 18 aprile 2019, informazione provvisoria, in *www.penalecontemporaneo.it*, 29 aprile 2019.

<sup>62</sup> Il pubblico ministero potrà chiedere l'ammissione alla prova contraria in relazione alle integrazioni probatorie proposte dall'imputato, in virtù del principio della parità delle armi. In dottrina, cfr. G. Frigo, *Dietro la miniriforma della legge Carotti si nasconde un'inutile ortopedia legislativa*, in *Guida dir.*, 2000, p. 13.

<sup>63</sup> G. Di Chiara, *sub art. 441-bis*, cit., p. 1639.

<sup>64</sup> Sull'argomento, cfr. D. Vigoni, *Il giudizio in assenza dell'imputato*, Giappichelli, Torino, 2014.

<sup>65</sup> L. Pistorelli, *sub art. 441bis*, cit., p. 4084.

<sup>66</sup> D. Certosino, *Giudizio abbreviato e vicende modificative dell'imputazione: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, in *Annali del Dipartimento Jonico, EdizioniDJSGE*, Taranto, 2017, p.99.

imputazione sia subordinata al suo preventivo consenso. Il pubblico ministero dovrà pertanto procedere *ex officio* nelle forme ordinarie, a prescindere che il fatto nuovo sia emerso in conseguenza dell'acquisizione delle prove ai sensi degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p.<sup>67</sup>.

Tuttavia, altra parte della dottrina tenta di superare tale impostazione escludendo il ricorso al canone ermeneutico *ubi lex voluit dixit* a favore di quello sistematico, prendendo anche in considerazione i restanti meccanismi di garanzia dell'art. 441-bis c.p.p. relativi sia alla possibilità dell'imputato di esprimere liberamente il proprio consenso che di esercitare il proprio diritto alla prova in relazione a tutte le contestazioni previste dal richiamato articolo e dunque anche per la contestazione del fatto nuovo<sup>68</sup>.

Secondo questo orientamento il criterio sistematico consentirebbe quindi di affermare che il pubblico ministero ben può contestare il nuovo addebito anche nel giudizio abbreviato; così in mancanza di un'espressa revoca del rito alternativo, il giudizio speciale progredirebbe in *simultaneus processus* o avanzerebbe solo per il fatto nuovo con la conseguente assoluzione dell'imputato dal fatto originariamente contestato<sup>69</sup>.

In effetti, la frammentarietà dell'attuale sistema non sembra incoraggiare il ricorso al criterio ermeneutico *ubi lex voluit dixi* perché appare affetto da una manifesta debolezza funzionale ed esegetica. Per contro, la possibilità che il pubblico ministero possa contestare un fatto nuovo nel giudizio abbreviato sembra configurarsi proprio alla luce di un'interpretazione sistematica.

In tal senso, in caso di contestazione di un fatto nuovo in seno al rito abbreviato, diviene fondamentale garantire all'imputato l'esercizio delle proprie facoltà defensionali: prestare un consapevole consenso alla contestazione del fatto nuovo ed esercitare il diritto alla prova anche in relazione alla nuova accusa.

Pertanto, una soluzione potrebbe essere ricavata dall'applicazione analogica del complesso di garanzie formulate per l'imputato dall'art. 441-bis c.p.p. e del diritto di chiedere l'acquisizione di nuove prove in relazione al fatto nuovo garantito dall'art.

---

<sup>67</sup> P. Corvi, voce *Giudizio abbreviato*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, vol. VII, Il Sole 24 ore, Milano, 2007, p. 27 ss.

<sup>68</sup> Cfr. B. Lavarini, *Il nuovo giudizio abbreviato*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 769; R. Orlandi, *Nuove norme sui procedimenti speciali e altre modifiche al codice di procedura penale*, in Conso, G., Grevi, V., *Compendio di procedura penale. Appendice di aggiornamento (al 1° giugno 2001)*, Cedam, Padova, Cedam, 2001, p.92; I. Sanasi, *Nuovi poteri probatori e contestazioni suppletive nel rito abbreviato*, in *Giur. it.*, 2003, p. 1455; D. Negri, *Garanzie dell'imputato e modifica dell'accusa*, in E. Marzaduri, D. Negri (a cura di), *Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 688; L. Suraci, *Il giudizio abbreviato*, ESI, Napoli, 2008, p. 341.

<sup>69</sup> Cfr. B. Lavarini, *Il nuovo giudizio abbreviato*, cit., p. 769; V. Maffeo, *Il giudizio abbreviato*, ESI, Napoli, 2004, p. 308 ss.; P. Raiteri, *Profili del «nuovo» giudizio abbreviato*, in *Giur. it.*, 2001, p. 199.

441-bis comma 5 c.p.p.<sup>70</sup>, il cui richiamo generico all'art. 423 c.p.p. sembrerebbe proprio comprendere tutte le tipologie di contestazioni possibili, dunque, anche la contestazione del fatto nuovo.

Contestato un fatto nuovo alla presenza dell'imputato<sup>71</sup>, in mancanza di un'espressa revoca del rito alternativo, il giudizio speciale progredirebbe in *simultaneus processus* o avanzerebbe solo per il fatto nuovo con la conseguente assoluzione dell'imputato dal fatto originariamente contestato. Tuttavia, qualora modificata l'imputazione l'imputato resti silente, sarebbe errato ammettere la possibilità di un consenso presunto del prevenuto perché inficerebbe anche la sentenza sulle nuove contestazioni per nullità assoluta.

Nondimeno, altra parte della dottrina ritiene che la contestazione del fatto nuovo nel rito abbreviato sia direttamente regolata dall'art. 423 comma 2 c.p.p., il quale, analogamente all'art. 441-bis comma 1 c.p.p., condizionerebbe lo svolgersi del giudizio per il nuovo addebito sia al consenso espresso dell'imputato che all'autorizzazione del giudice<sup>72</sup>.

Una simile conclusione sembra però indurre una interpretazione limitativa delle garanzie dell'imputato, che porterebbe ad equiparare il consenso alla nuova contestazione, in quanto avulso dall'ambito dell'art. 441-bis c.p.p., ad una rinuncia del diritto alla prova sulla nuova accusa: così, disincentivando l'imputato a prestare il proprio consenso al *simultaneus processus*, vista anche la surrettizia reintroduzione del vaglio giurisdizionale sull'ammissibilità del rito alternativo che la necessaria autorizzazione del giudice implicherebbe in deroga agli artt. 438, comma 1, e 441-bis, comma 1, c.p.p.

---

<sup>70</sup> D. Negri, *Garanzie dell'imputato e modifica dell'accusa*, cit., p. 688-689; L. Suraci, *Il giudizio abbreviato*, cit., p. 341.

<sup>71</sup> Per una soluzione diversificata, cfr. F. Zacchè, *Il giudizio abbreviato*, in *Trattato proc. pen. Ubertis-Voena*, vol. XXXV.2, Giuffrè, Milano, 2004, p. 149, secondo cui, però, «ammettendo che la difesa possa fare valere un termine a difesa dopo la contestazione del fatto nuovo avvenuta in assenza dell'imputato, il difensore potrà contattare l'accusato assente, per ottenere l'eventuale consenso alla nuova contestazione e, quindi, allo svolgimento del rito speciale anche per il fatto nuovo»; contra, I. Sanasi, *Nuovi poteri probatori e contestazioni suppletive nel rito abbreviato*, cit., p. 1455.

<sup>72</sup> L. Pistorelli, R. Bricchetti, *Giudizio abbreviato*, in L. Filippi (a cura di), *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Trattato proc. pen. Spangher*, vol. IV, tomo I, Utet, Torino, 2008, p. 286.